



**Comune di Pogliano Milanese**  
**Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

—  
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 08.04.2010, esecutiva, in vigore dal 01.01.2010.

# INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Istituzione della tariffa	3
Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore	3
Art. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi	4
Art. 5 - Termini per l'applicazione della tariffa	5
Art. 6 - Determinazione della tariffa	6
Art. 7 - Articolazione della tariffa	6
Art.8 - Classificazione delle utenze non domestiche	7
Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche	7
Art. 10 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche	8
Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti	8
Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	9
Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento e tariffa forfettaria	10
Art. 15 - Esclusioni	11
Art. 16 - Riduzioni	12
Art. 17 - Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – utenze domestiche	12
Art. 18 - Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – utenze non domestiche	13
Art. 19 - Misura massima di applicazione delle riduzioni.	13
Art. 20 - Esenzioni e agevolazioni a carattere sociale	13
Art. 21 - Adempimenti a carico degli utenti	14
Art. 22 - Riscossione della tariffa	15
Art. 23 - Rimborsi	15
Art. 24 - Attività di controllo, accertamento e recupero.	16
Art. 25 – Cooperazione tra enti.	16
Art. 26 - Sanzioni	17
Art. 27 - Norme di rinvio.	18
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali.	18
Art. 29 - Entrata in vigore.	18
<b>ALLEGATO A</b>	<b>19</b>



### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio integrato di igiene urbana in base a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n.158 /1999.
2. Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani, stabilisce le condizioni, modalità ed obblighi connessi all' applicazione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo, nonché le connesse misure nei casi di inadempienza.

### **Art. 2 - Istituzione della tariffa**

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del Comune di Pogliano Milanese, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e successive variazioni ed integrazioni.
2. La tariffa è applicata dal 1° Gennaio 2005; dall a stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' fatta salva l'applicazione del Tributo Ambientale di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della Tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale dall'Ente Gestore nei termini, condizioni e tempi stabiliti.

### **Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore**

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle aree predette, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dal regolamento comunale.



2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, effettuata in regime di privativa, è estesa a tutto il territorio comunale.
3. L'Ente Gestore del servizio, intendendo per ciò l'Ente che effettua le attività di coordinamento e controllo del servizio, è GeSeM S.r.l., quale ente strumentale del Comune di Pogliano Milanese.
4. L'erogazione del servizio è affidata, tramite gara ad evidenza pubblica, organizzata da GeSeM S.r.l., per conto del Comune di Pogliano Milanese, ad idonea impresa specializzata.
5. L'Ente gestore del servizio esercita tutte le funzioni relative alle attività amministrative (denunce, variazioni, assistenza ai cittadini, ecc.) nonché le attività di accertamento, riscossione volontaria e coattiva e le attività di gestione del contenzioso.

#### ***Art. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi***

1. La tariffa è dovuta da chiunque conduca, occupi oppure detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree stesse. Il mancato recapito della fattura non costituirà diritto di esenzione del pagamento per l'annualità di riferimento. L'obbligato sarà pertanto tenuto a rivolgersi presso gli uffici del gestore per la liquidazione della fattura.
3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente, locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto al successivo art. 14.
4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, ad eccezione dei locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, i locali per la lavanderia e per gli stenditoi, i posti auto coperti e simili, la cui denuncia e tariffa sono dovute dall'Amministratore del Condominio. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.



6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della Tariffa dovuta.
7. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e dati in godimento per periodi pari od inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario.
8. La conduzione, l'occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o l'allacciamento anche ad un solo servizio di rete, fermo restando:
  - a. che l'occupazione di locali per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica e/o dalla effettiva occupazione dei locali;
  - b. che l'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione, licenze commerciali ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.

#### ***Art. 5 - Termini per l'applicazione della tariffa***

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 4.
2. L'applicazione della tariffa decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno, della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto al rimborso totale o parziale della tariffa, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 22. Nei casi di ritardata denuncia, il rimborso decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 22, la tariffa non è dovuta per il periodo successivo se l'utente dimostri di non aver continuato la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, escluso le esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 20, comporta il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 22. Negli altri casi, fatto salvo il caso di variazione del numero dei componenti il



nucleo familiare, ricompresi nello stesso stato di famiglia, il rimborso decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

### **Art. 6 - Determinazione della tariffa**

1. La tariffa viene stabilita, per ogni singola categoria di utenza, sulla base del Piano Finanziario predisposto dall'Ente gestore e nell'osservanza dei parametri specificati dal D.P.R. 158/1999 e ss.mm.ii., con deliberazione da parte del Comune, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione ed avente validità annuale.
2. La tariffa è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Nel caso di mancata deliberazione della tariffa nei termini di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
4. La decorrenza della tariffa ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio comunale.
5. Qualora, in fase di consuntivazione dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il recupero della differenza avviene con l'aumento della base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.
6. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

### **Art. 7 - Articolazione della tariffa**

1. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio fornito e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti e alla entità dei costi di gestione.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
3. Il Consiglio Comunale, con apposita delibera, provvede a determinare i coefficienti:
  - a)  $K_a(n)$ : coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche,
  - b)  $K_b(n)$ : coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche,
  - c)  $K_c(ap)$ : coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche,



d) Kd(ap): coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche,

di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

4. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, nel rispetto delle norme contenute al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997.

### **Art.8 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie definite nella tabella Allegato A al presente regolamento redatto sulla base dell'allegato 1), tabelle 3a) e 4a), del D.P.R. n. 158/99, sulla base dell'attività risultanti dal certificato d'iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle come definite con il D.P.R. n. 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. In sede di determinazione dei coefficienti KC e KD della tariffa per le utenze non domestiche, la Giunta Comunale può individuare, nell'ambito delle categorie previste con il D.P.R. n. 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti.
4. Per la determinazione della tariffa si applicherà la categoria corrispondente all'effettivo utilizzo qualora, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, uffici, locale di stoccaggio, ecc.).

### **Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale.
2. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, chiusi ( ad esempio verande ) da ogni lato verso l'esterno.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.



## **Art. 10 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
  - a. per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
  - b. per le aree coperte, la superficie ottenuta dalla proiezione ortogonale della copertura;
  - c. per le aree scoperte operative, utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono. Per aree scoperte operative si intendono le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente ed apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali ed aree coperte o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito. Non sono invece soggette a tariffa le aree scoperte pertinenziali ed accessorie come i piazzali ( di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.
2. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Gli utenti per essere ammessi ai benefici di cui al comma precedente del presente articolo, devono presentare domanda al gestore una sola volta, salvo non intervengano variazioni che influiscano sull'applicazione e sul calcolo della tariffa in base al presente articolo. La domanda deve essere corredata da:
  - a. Planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
  - b. Documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo ditta autorizzata dall'organo competente;
  - c. Documentazione commerciale (MUD, Formulari ) comprovante l'avvenuto smaltimento.
4. Per le attività economiche e/o professionali, ivi compresi gli affittacamere non professionali, svolte all'interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie è commisurata a quella esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima.

## **Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
  - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
  - b. per utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, il numero degli occupanti sarà pari ad uno (1).



- c. per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per la definizione del numero degli occupanti farà fede la dichiarazione del soggetto passivo, salvo controlli effettuati dal gestore.
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo; tale esclusione è riconosciuta, su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei termini di cui all'art. 21, fermo restando che negli altri casi gli effetti decorreranno dal primo giorno successivo a quello in cui è presentata la richiesta; nel caso di utenza con unico occupante l'utenza sarà equiparata quale abitazione tenuta a disposizione.
  3. Le utenze domestiche costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione posta nel Comune, il numero degli occupanti sarà considerato pari ad uno (1), tenendo conto della sola quota fissa della tariffa.

### ***Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche***

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'Allegato 1) al D.P.R. n.158/99.
3. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
4. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

### ***Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche***

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.



2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'Allegato 1) al D.P.R. n.158/99.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

#### **Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento e tariffa forfettaria**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque conduca, occupi detenga, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 8, maggiorata di un importo percentuale del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. Gli uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, provvedono a dare opportuna comunicazione al gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione della bolletta ed alla relativa riscossione.
4. In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.
5. Per l'eventuale recupero della Tariffa e per l'applicazione delle penalità, si rinvia all'art. 26 del presente regolamento.
6. In caso di eventi e/o manifestazioni con o senza patrocinio del Comune, organizzate dalle associazioni utilizzando stabili comunali o aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande, si stabilisce una tariffa forfettaria di € 30,00 (trenta) giornaliera, a parziale recupero delle spese di pulizia.



## **Art. 15 - Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
  - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b. soffitte, soppalchi, cantine e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a mt. 1,50;
  - c. forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere;
  - d. le superfici ed i locali degli impianti sportivi destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Non rientrano in tali esclusioni i locali, i vani accessori e le aree destinate ad usi diversi come gli spogliatoi, i servizi, gli uffici, le biglietterie, i punti ristoro.
  - e. unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, prive di mobili e suppellettili, chiuse e inutilizzate e che non siano allacciate ad utenze;
  - f. fabbricati inagibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
  - g. aree scoperte adibite a viabilità delle stazioni di rifornimento carburante e/o impianti di autolavaggio;
  
2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:
  - a. i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
  - b. i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
  - c. le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
  - d. le aree e le superfici occupate da cantieri edili;
  - e. i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 4;
  - f. le serre a terra dove non vi sia attività di esposizione e/o vendita;
  - g. le aree scoperte adibite a verde.
  
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.



## **Art. 16 - Riduzioni**

1. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:
  - a. Per le utenze domestiche: gli alloggi utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore ai 180 giorni all’anno così come di seguito specificati:
    - I. gli alloggi tenuti a disposizione ( seconda casa );
    - II. gli alloggi di residenti che per ragioni di salute debbano recarsi in località di cura. Tale evenienza deve essere motivata, a cura del richiedente, da apposito certificato firmato da medico curante o specialista;
    - III. gli alloggi occupati da non residenti;
    - IV. gli alloggi a disposizione di cittadini italiani residenti all’esteroPer tali utenze si applica una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa.
  - b. Per le utenze non domestiche: i locali o le aree adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. A tali utenze si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 50%.
2. Nell’ipotesi in cui dovesse venire accertato l’utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all’anno, l’Ente gestore provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tale riduzione per utilizzo stagionale sia stata accordata, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’utente.

## **Art. 17 - Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa.
2. La riduzione viene accordata con effetto dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
3. Il soggetto gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l’effettivo utilizzo della compostiera.



### **Art. 18 - Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi i rifiuti solidi urbani e assimilati in frazioni differenziate, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 70%.
2. La riduzione sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato a recupero ed alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
3. Ogni anno, entro la fine di maggio, il soggetto richiedente la riduzione dovrà inviare al gestore copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti o il relativo M.U.D.
4. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il conguaglio all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

### **Art. 19 - Misura massima di applicazione delle riduzioni.**

Le riduzioni disciplinate con gli articoli 16, 17 e 18 non potranno superare il limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno di competenza.

### **Art. 20 - Esenzioni e agevolazioni a carattere sociale**

1. Sono esentate dal pagamento della tariffa le utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente ed individuate dal Comune.
2. Per le associazioni che utilizzano stabili comunali in via continuativa, è previsto un abbattimento del 50% della tariffa totale dovuta.
3. E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare annualmente forme di agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE dei Servizi Sociali e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale. In ogni caso, tale agevolazione, sommata alle eventuali riduzioni concesse ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del presente Regolamento, non può dare luogo ad un abbattimento superiore al 70% della tariffa.
4. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni dovrà essere presentata, da parte del soggetto, apposita istanza all'Amministrazione comunale, allegando la documentazione probatoria, entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno.



5. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà comunicata, da parte dell'Amministrazione Comunale all'interessato e all'Ente gestore.
6. Le esenzioni o le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale.
7. Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per l'intero anno in cui è avvenuta l'accettazione dell'apposita istanza da parte dell'Amministrazione.

### ***Art. 21 - Adempimenti a carico degli utenti***

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare all'Ente gestore, entro 30 giorni dall'inizio della conduzione, dell'occupazione o detenzione di locali e/o aree siti nel territorio del Comune, apposita denuncia originaria da redigersi su modelli predisposti dal gestore del servizio e contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.
2. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi, che comportino una diversa determinazione della tariffa o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione della medesima, esclusa la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare ricompresi nello stesso stato di famiglia, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al comma 1), entro 30 giorni dalla data dell'evento.
3. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti a presentare all'Ente gestore, denuncia su apposito modello indicando a chi è stato riconsegnato l'immobile, entro 30 giorni dalla data dell'evento. Sono cancellati d'ufficio gli utenti che abbiano occupato o detenuto locali e/o aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza.
4. Le denunce di cui ai precedenti commi sono sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale presso gli uffici dell'Ente gestore.
5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia. Per le denunce spedite a mezzo posta si considerano presentate nel giorno indicato dal timbro postale.
6. Per le sole utenze residenti, la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata d'ufficio dall'Ente gestore sulla base delle risultanze anagrafiche.
7. L'Amministratore del Condominio è tenuto a presentare al gestore, entro la prima decade del mese di gennaio, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio nonché la lista degli occupanti o detentori dei locali presenti nello stabile.



8. Il soggetto responsabile del pagamento della tariffa di cui all'art. 4 comma 6 è tenuto a presentare all'Ente gestore, entro la prima decade del mese di gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.
9. E' facoltà dell'Ente gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc.

### **Art. 22 - Riscossione della tariffa**

1. La tariffa è riscossa, per conto del Comune, dall'Ente gestore, nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con il Comune, nonché nel presente regolamento.
2. La riscossione volontaria è effettuata, per conto del Comune, dall'Ente gestore mediante emissione di bolletta. La riscossione coattiva è effettuata tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.
3. L'ammontare annuo della tariffa è riscosso da un minimo di una rata ad un massimo di quattro rate.
4. Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.
5. Non si dà luogo a riscossioni della tariffa, fatta eccezione per quella giornaliera, quando l'importo complessivo del versamento della tariffa, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 10,00 (dieci) su base annua. In tali casi l'importo dovuto verrà rinviato ed incluso in successive emissioni.
6. Il mancato ricevimento della bolletta o eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere il pagamento.

### **Art. 23 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, l'utente ha diritto al rimborso.
2. Ai fini dell'ottenimento del rimborso il soggetto interessato dovrà presentare idonea istanza di rimborso all'Ente gestore.
3. Il rimborso dovrà essere disposto dall'Ente Gestore con le seguenti modalità:
  - a. in caso di cessazione dell'utenza, entro 180 giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto richiedente.
  - b. in caso di utenza attiva, nella prima bolletta utile a mezzo conguaglio a favore dell'utente.



4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, nella misura stabilita dalla legge, qualora effettuati oltre i termini sopra indicati.
5. Non si dà luogo al rimborso di tariffa quando l'importo da rimborsare, a seguito di cessazione dell'utenza, sia inferiore a € 10,00 (dieci).
6. Nel caso di denuncia di cessazione / variazione effettuata entro i termini stabiliti ai comma 2 e 3 dell'art. 21, il calcolo del rimborso verrà effettuato tenendo conto della data dell'evento. Per denunce effettuate successivamente, il calcolo del rimborso verrà effettuato dalla data del ricevimento della denuncia.

#### **Art. 24 - Attività di controllo, accertamento e recupero.**

1. L'Ente gestore svolge tutte le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento, l'Ente gestore può:
  - a. richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
  - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
  - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire, come previsto al comma 2, lett. a), b) e c), entro 60 giorni dalla richiesta.
4. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in suo possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. L'Ente gestore provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle sanzioni di cui al successivo art. 26 per i periodi cui la violazione si riferisce.

#### **Art. 25 – Cooperazione tra enti.**

1. Il Comune comunicherà all'Ente Gestore, le banche dati relative a energia elettrica, gas e acqua, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'ufficio dell'Anagrafe Comunale comunicherà all'Ente Gestore, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio anche all'interno dello stesso Comune.



3. L'ufficio Commercio Comunale comunicherà all'Ente Gestore, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza e/o variazione di autorizzazione all'esercizio di attività, con specifica evidenziazione della data di inizio attività e superficie utilizzata.
4. L'ufficio di Polizia Locale comunicherà, a cadenza mensile, la lista di tutti gli atti di compravendita, locazione, comodato d'uso, ecc. registrati per gli immobili ricadenti nel territorio comunale e ogni rilascio di licenza e/o variazione di autorizzazione all'esercizio di attività, svolta anche su suolo pubblico.

### **Art. 26 - Sanzioni**

1. Sanzioni per omessa o infedele denuncia di inizio occupazione:
  - a. In caso di omessa denuncia, si applica una sanzione pari al 100% della tariffa dovuta, oltre le spese di accertamento e di notifica dell'atto di riscossione e gli interessi maturati. In ogni caso l'ammontare minimo della sanzione non potrà essere inferiore a € 50,00.
  - b. In caso di infedele denuncia, si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, oltre le spese di accertamento, notifica dell'atto di riscossione e gli interessi maturati. In ogni caso l'ammontare minimo della sanzione non potrà essere inferiore a € 25,00.
  - c. Le sanzioni di cui ai due commi precedenti sono ridotte ad un quarto (1/4) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
2. Si applica una sanzione di € 25,00 nel caso di violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari entro i 60 giorni dalla data della richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.
3. Sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento:
  - a. In caso di omesso o parziale pagamento o di tardivo pagamento effettuato dopo la scadenza, si applica, ai sensi dell'art. 13 Dlgs 471/97 una sanzione pari al 30% della tariffa dovuta, oltre agli interessi legali e alle spese di accertamento e di notifica dell'atto di riscossione.
  - b. Il soggetto passivo, che non ha provveduto al pagamento della Tariffa entro le prescritte scadenze, ha la possibilità di sanare l'omissione o il parziale versamento ( "ravvedimento operoso" ) effettuando il versamento della Tariffa dovuta, maggiorata di una sanzione ridotta e dei relativi interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, calcolato dal primo giorno successivo a quello di scadenza fino alla data di versamento, secondo le seguenti modalità:
    - i) per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione pari al 2,5% della Tariffa ancora dovuta;



- ii) per versamenti effettuati entro un anno dalla scadenza: sanzione pari al 3% della Tariffa ancora dovuta
- c. Il ravvedimento operoso è possibile fintanto che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
- 4. Gli importi incassati applicando le sanzioni, così come riportati nel presente articolo, saranno portati in diminuzione dei costi di riscossione ed imputati a consuntivo nel Piano Finanziario dell'anno in cui è avvenuto l'incasso.

#### ***Art. 27 - Norme di rinvio.***

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### ***Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali.***

- 1. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

#### ***Art. 29 - Entrata in vigore.***

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
- 2. Dal 01 gennaio 2006, data dell'istituzione della Tariffa, hanno cessato di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, tranne che per il recupero delle partite pregresse. L'accertamento e la riscossione di tale tasse sono effettuati dal gestore per conto del Comune, entro i termini previsti per legge.



## ALLEGATO A

<i>CLASSE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>ATTIVITA'</i>
1	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto.
2	<b>Cinematografi e teatri</b>	cinematografi, teatri, sale corse
3	<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali
4	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili
5	<b>Stabilimenti balneari</b>	stabilimenti balneari
6	<b>Esposizioni, autosaloni</b>	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi.
7	<b>Alberghi con ristorante</b>	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
8	<b>Alberghi senza ristorante</b>	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
9	<b>Case di cura e di riposo</b>	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
10	<b>Ospedali</b>	Ospedale
11	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri.
12	<b>Banche ed istituti di credito</b>	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
13	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli</b>	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi.
14	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
15	<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato</b>	antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti



16	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>	abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa.
17	<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>	barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
18	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, cornici.
19	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
20	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>	attività industriali con produzione di beni
21	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	attività artigianali con produzione di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta.
22	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>	pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie,
23	<b>Mense, birrerie, amburgherie</b>	amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche
24	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
25	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
26	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
27	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio</b>	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
28	<b>Ipermercati di generi misti</b>	ipermercati, centri commerciali
29	<b>Banchi di mercato generi alimentari</b>	generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
30	<b>Discoteche, night club</b>	discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub.